

DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013
524/2013/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE
IN MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 novembre 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG), approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 23 agosto 2010;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2011, VIS 73/11 (di seguito: deliberazione VIS 73/11).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 73/11, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di tre imprese distributrici di gas naturale, fra cui AcegasAps S.p.A. (di seguito: Acegas o società), per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e per l'adozione di eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, per la violazione dell'obbligo di messa a

disposizione dei dati di misura di cui all'art. 15, del TIVG. In particolare, ad Acegas è stata contestata l'inosservanza del termine prescritto per la messa a disposizione dei dati di misura a tutti gli esercenti la vendita (che deve avvenire entro il "sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta": art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG) nonché il mancato rispetto dei requisiti stabiliti per il "titolo" del file elettronico contenente i suddetti dati di misura ed inviato ai venditori (<< .. un unico file per i punti di riconsegna per ciascun mese per ciascun esercente la vendita, avente titolo: "<P.IVA Impresa di distribuzione>_<P.IVA Esercente la Vendita>_<mmaa>".>>: lettera a. del punto 1 "File elettronico", dell'Appendice 1 recante "Specifiche flusso informativo di cui all'art. 15, comma 2, lett. b)" del TIVG).

2. Con nota 4 agosto 2011 (prot. Autorità n. 0021087/A), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
3. In data 2 settembre 2011 (prot. Autorità n. 22650) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
4. Nel corso dell'istruttoria, la società ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0031127/A del 29 novembre 2011), contenente ulteriore istanza di accesso evasa con nota 6 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 32043) ed una nota di risposta (prot. Autorità n. 0009484/A dell'8 marzo 2013) alla richiesta di informazioni formulata dal responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 0005747 del 12 febbraio 2013).
5. Con nota 25 luglio 2013 (prot. Autorità n. 0026157), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. In data 27 settembre 2013 si è svolta l'audizione finale avanti al Collegio, nel corso della quale la società ha depositato una nota ed allegata documentazione (prot. Autorità n. 0031310/A).
7. Successivamente Acegas ha trasmesso una nota integrativa (prot. Autorità n. 0033921 del 22 ottobre 2013).

VALUTAZIONE GIURIDICA

8. Con l'art. 15, del TIVG (come modificato dalla deliberazione ARG/gas 69/09) l'Autorità ha definito gli obblighi delle imprese distributrici in tema di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita. In particolare, ha previsto che tali dati siano trasmessi:
 - a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta (art. 15, comma 2, lett. a), del TIVG);
 - b) in un unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1 (art. 15, comma 2, lett. b), del TIVG).Si tratta di informazioni indispensabili per lo svolgimento delle attività degli esercenti la vendita (utenti del servizio di distribuzione) e, in particolare, per la corretta e tempestiva fatturazione ai clienti finali. Le predette disposizioni sono entrate in vigore il 1 luglio 2009.
9. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 69/09, con determinazione 23 agosto 2010 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di alcune imprese distributrici di gas naturale per verificare l'attuazione, nel periodo ottobre 2009 -

gennaio 2010, delle direttive in tema di flusso informativo dei dati di misura di cui al predetto art. 15, del TIVG.

10. Dall'esame dei file elettronici relativi al periodo ottobre 2009 - gennaio 2010 inviati da Acegas nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risulta sempre rispettato il prescritto termine per la trasmissione dei dati di misura agli esercenti la vendita, né il "titolo" del file elettronico contenente i suddetti dati di misura ed inviato ai venditori, che deve avere le caratteristiche descritte alla lettera a) del punto 1 dell'Appendice 1, recante "*Specifiche flusso informativo di cui al comma 15.2 lettera b*" (richiamata all'art. 15, comma 2, lett. b), del TIVG medesimo).
11. Negli atti difensivi depositati nel corso dell'istruttoria la società ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento e, in subordine, l'irrogazione della sanzione nella misura minima per le seguenti ragioni:
 - i) presunta incompletezza dell'istruttoria;
 - ii) insussistenza della violazione sotto il profilo *oggettivo*:
 - i contestati invii tardivi riguarderebbero solo i dati che sono risultati *non* congrui ad esito del processo di validazione e che hanno necessitato di verifiche ed approfondimenti ulteriori, mentre i dati di misura risultati congrui sarebbero stati trasmessi tempestivamente; tale condotta, peraltro priva di lesività, sarebbe comunque cessata;
 - l'inosservanza del titolo del file elettronico sarebbe dovuta a un mero disguido informatico, peraltro risolto già a febbraio 2010;
 - iii) insussistenza della violazione sotto il profilo *soggettivo*: difetterebbe l'elemento soggettivo (colpa) idoneo ad integrare l'illecito contestato;
 - iv) onere della prova: ai sensi dell'art. 23, comma 12, legge 689/81, graverebbe sull'Autorità l'onere di dimostrare la coscienza e volontarietà della condotta di Acegas;
 - v) buona fede: sussisterebbe altresì la buona fede della società, che non ha conseguito indebiti vantaggi economici ed ha tempestivamente eliminato le anomalie.
12. Le predette argomentazioni non sono idonee ad escludere la responsabilità della società per l'illecito ascritto.
13. La censura relativa all'asserita incompletezza dell'istruttoria è priva di fondamento. Anzitutto tale presunto vizio è stato inopinatamente dedotto prima della comunicazione delle risultanze istruttorie, quando la fase istruttoria del presente procedimento non era ancora chiusa e non era dunque possibile valutarne l'eshaustività. In secondo luogo l'Autorità, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese nell'ambito dell'attività di verifica sull'attuazione dell'art. 15, del TIVG, ha deliberato l'avvio del procedimento (VIS 73/11) indicando puntualmente gli elementi essenziali già acquisiti, come previsto dall'art. 4, del d.P.R. 244/24401. Nel corso dell'istruttoria, Acegas ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0031127/A del 29 novembre 2011) e, a seguito di richiesta di informazioni e documenti da parte del responsabile del procedimento, una nota (prot. Autorità n. 0009484/A dell'8 marzo 2013), senza tuttavia dare dimostrazione della circostanza - apoditticamente dedotta dalla società - secondo la quale gli invii tardivi riguarderebbero solo dati di misura risultati non congrui all'esito del processo di validazione. Dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie la società ha partecipato all'audizione finale avanti al Collegio, nel

corso della quale ha depositato una nota ed allegata documentazione (prot. Autorità n. 0031310/A) successivamente integrata con nota del 22 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 0033921). In sostanza il procedimento si è svolto nel pieno contraddittorio scritto e orale nel corso del quale le argomentazioni difensive, le informazioni ed i documenti prodotti dalla società sono stati esaminati e valutati dall'Autorità.

14. Anche l'asserita insussistenza dell'infrazione sotto il profilo oggettivo è priva di pregio. La società non ha fornito prova, nemmeno nella nota 8 marzo 2013 di risposta alla richiesta di chiarimenti allo scopo formulata dal responsabile del procedimento, dell'affermata incongruità, all'esito del processo di validazione, dei dati di misura inviati tardivamente. Dal prospetto allegato alla predetta nota risultano invii di dati di misura oltre il termine fissato dalla regolazione in dieci casi sui sedici esaminati, e al riguardo è inconferente la circostanza dedotta dalla società che per la maggior parte si tratterebbe di invii comunque tempestivi rispetto alla registrazione del dato, poiché il termine di cui all'art. 15, del TIVG è stabilito con riferimento alla precedente fase della raccolta del dato ("I dati (...) devono essere trasmessi: a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta"). L'altra condotta contestata, cioè l'errore nella denominazione del file, è stata ammessa da Acegas e, anche se di lieve gravità, costituisce una condotta in contrasto con la regolazione, volta, tra l'altro, ad assicurare l'uniformità dei file trasmessi (dai differenti distributori) a ciascun venditore in modo da facilitare le operazioni di quest'ultimo di lettura dei dati ricevuti.
15. Altrettanto privo di pregio è quanto dedotto dalla società in ordine all'asserita mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, l'art. 3, della legge 689/81 pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nel caso di specie Acegas si è limitata a dedurre la lieve gravità e la breve durata dei fatti contestati, ma ciò non consente di escludere la sua colpevolezza. In realtà gli invii tardivi e l'errore nella denominazione del file contenente i dati di misura risultano essersi protratti fino a dicembre 2012 compreso, come emerge dalla documentazione depositata dalla società con nota 22 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 0033921/A): pertanto, la durata delle condotte contestate non può considerarsi breve. Inoltre, se può ritenersi poco grave la condotta consistente nell'errata denominazione del file inviato ai venditori - risultando comunque rispettate le altre specifiche di cui all'Appendice 1 al TIVG -, lo stesso non può dirsi per gli invii tardivi del file contenente i dati di misura, essendo l'osservanza del prescritto termine indispensabile per l'efficiente svolgimento dell'attività dei venditori. Pertanto la società non ha tenuto una condotta parametrata ai doveri di diligenza richiesti dall'attività svolta. Da ultimo, ai fini della sussistenza della violazione non rileva l'asserita mancanza di pregiudizi per gli utenti e di vantaggi per la società, trattandosi di un illecito di condotta.
16. Per quanto riguarda la circostanza sub iv) del precedente punto 11, in disparte la considerazione che l'invocato art. 23, comma 12, della legge 689/81 (peraltro abrogato dal D.Lgs. 150/11) non trova qui applicazione riferendosi alla diversa fattispecie del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione, si osserva che in mancanza di elementi che depongano in senso

contrario non può ragionevolmente dubitarsi della coscienza e volontarietà della condotta tenuta da Acegas, trattandosi di azioni ed omissioni riconducibili esclusivamente alla società e da quest'ultima peraltro ammesse.

17. In ordine alla circostanza sub v) del precedente punto 11, si rileva che nella fattispecie non ricorre l'esimente della buona fede: l'errore sulla liceità del fatto è rilevante e scriminante solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione della liceità del suo agire, ciò che nel caso in esame non sussiste ed anzi esclude un simile convincimento il fatto dedotto dalla stessa società di essersi attivata per far venire meno le condotte contestate.
18. Con la documentazione e le note depositate successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie la società ha fornito prova della cessazione della violazione - sotto il duplice profilo degli invii tardivi dei dati di misura e dell'errata denominazione dei *files* contenenti tali dati - e chiesto l'irrogazione della sanzione nella misura minima.
19. Avendo Acegas fornito adeguata dimostrazione della cessazione della condotta contestata, *non* sussiste l'esigenza di adottare nei confronti della società il provvedimento prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

20. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
21. Il presente procedimento è volto ad accertare una sola violazione: l'obbligo delle imprese distributrici di mettere a disposizione degli esercenti la vendita i dati di misura raccolti (art. 15 del TIVG) si articola, infatti, in tre diversi profili (contenuto, modalità e tempistica) e Acegas non risulta avere osservato due di tali profili (contenuto e tempistica).
22. Sotto il profilo della gravità della violazione, Acegas non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante quale quello dell'ordinato ed efficiente svolgimento delle attività dei venditori. In particolare, il rispetto del termine per la messa a disposizione dei dati di misura è indispensabile ai fini di una fatturazione tempestiva e certa ai clienti finali. Indirettamente, quindi, la disposizione in esame tutela anche questi ultimi. Si prende atto della dedotta mancanza di effetti pregiudizievoli sul mercato e sugli utenti e di indebiti vantaggi per la società. In ordine alla durata, l'infrazione si è protratta per tre anni e sei mesi (da luglio 2009 a dicembre 2012 compresi).
23. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
24. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Acegas, allo stato, non risulta responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.

25. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2010 da Acegas nello svolgimento dell'attività di misura del gas naturale, è pari a circa euro 3.700.000 (tremilionesettecentomila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di AcegasAps S.p.A. dell'art. 15, del TIVG;
2. di irrogare, ad AcegasAps S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 31.000 (trentunomila);
3. di ordinare, ad AcegasAps S.p.A., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad AcegasAps S.p.A., Via del Teatro, n. 5, 34121 Trieste e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni